



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

C.F. 01059460152

Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7

Tel. 0331.406011

www.comune.parabiago.mi.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA

Sede distaccata di via Ovidio 17

Orario di ricevimento: martedì 9.00/12.15.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

NUOVO "DOCUMENTO DI PIANO", CON EVENTUALE E CONSEGUENTE MODIFICA DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELLA L.R.11 MARZO 2005, N. 12.

PARERE MOTIVATO PER L'ADOZIONE

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale.
- il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- la L.R. 11.03.2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio".
- la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)".
- la D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 "Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della LR 12/05 e della D.C.R. VIII/351";
- gli ulteriori adempimenti di disciplina della VAS approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 10/11/2010, n. IX/761 "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi".

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 22 ottobre 2024 è stato dato avvio al procedimento per l'Approvazione del nuovo "documento di piano", con eventuale e conseguente modifica del piano delle regole e del piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r.11 marzo 2005, n. 12.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 28 novembre 2024 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica avente per oggetto "Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Nuovo "Documento di Piano", con eventuale e conseguente modifica del piano delle regole e del piano dei servizi

del piano di governo del territorio (PGT) ove sono state anche individuati:

- l'Autorità procedente, individuata nel Dirigente del Settore Tecnico;
- l'Autorità competente, individuata nel Responsabile dell'Ufficio Ecologia;
- gli Enti territorialmente interessati di seguito elencati:
 - Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente e Clima, Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi);
 - Città Metropolitana di Milano;
 - Comuni confinanti (Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Nerviano, S. Vittore Olona e Casorezzo);
 - Autorità di Bacino del Fiume Po;
 - Agenzia Interregionale per il Po (A.I.P.O.);
 - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; Soggetti competenti in materia ambientale;
- i soggetti competenti in materia ambientale:
 - Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A) Sede Dipartimentale di Parabiago;
 - ATS Città Metropolitana di Milano – sede competente;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
 - Comune di Canegrate in qualità di capo convenzione del PLIS del Roccolo;
 - Comune di Parabiago in qualità di capo convenzione del PLIS dei Mulini;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale di seguito elencati:
 - Associazioni presenti ed operanti sul territorio;
 - Enti religiosi e scolastici operanti sul territorio;
 - Organizzazioni economico-professionali operanti sul territorio;
 - Associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, dei costruttori edili;
 - Organizzazioni sindacali operanti sul territorio;
 - Gestori di reti e servizi operanti sul territorio;
- l'Avviso di avvio del procedimento di VAS è stato pubblicato:
 - all'Albo pretorio del Comune di Parabiago l'Avviso di avvio del procedimento di VAS in data 9 dicembre 2024.
 - sul sito web del Comune in data 23 dicembre 2024
 - sul quotidiano La Prealpina in data 10 gennaio 2025;
 - sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 12 in data 8 gennaio 2025.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10 marzo 2025 sono stati definiti i *Principali criteri per l'approvazione del nuovo "Documento di Piano", con eventuale e conseguente modifica del Piano delle regole e del Piano dei servizi ai sensi della L.r.11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.:*

DATO ATTO che:

- in data 23 aprile 2025 si è svolta la 1^a Conferenza di Valutazione della VAS, introduttiva, di cui si allega verbale.

- in data 9 settembre 2025 si è svolta la 2^a Conferenza di Valutazione della VAS, conclusiva, di cui si allega verbale.

VALUTATI all'interno del Rapporto ambientale i contributi pervenuti nelle fasi di:

- avvio del procedimento;
- scoping

ESAMINATI i contenuti di:

- Documento di Scoping
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non tecnica
- Screening semplificato di V.INC.A - Verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale

VISTO il parere positivo della **Città Metropolitana di Milano** (prot. 22976 in data 30/07/2025) senza prescrizioni in ordine alla *Verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale riguardante il recepimento delle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.)*, che considera **conclusa positivamente la procedura di V.Inc.A.**

VISTI:

- i 2 pareri/contributi pervenuti in occasione della Seconda Conferenza di VAS, conclusiva, come di seguito elencati:

ID	Protocollo	data	Soggetto
1	26001	05/09/2025	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
2	26173/2025	08/09/2025	ATS Milano – Città Metropolitana

- l'ulteriore contributo pervenuto da soggetto privato:

ID	Protocollo	data	Soggetto
3	26058	05/09/2025	Mezzanzanica Spa

RICHIAMATO che dei 3 pareri/contributi pervenuti solo 2 sono stati espressi da soggetti con competenza ambientale o territoriale (Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e ATS Milano – Città Metropolitana).

RIEPILOGATI nel seguito contenuti dei pareri/contributi pervenuti, per gli argomenti attinenti al presente atto/procedimento:

1. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (prot. 26001 del 05/09/2025)

Il contributo non riguarda il Rapporto Ambientale ma formula unicamente richieste di natura regolamentare e/o normativa, richiamando in particolare al rispetto di quanto previsto dal

Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica. Nello specifico il contributo evidenzia che:

- la **progettazione degli AT** e in modo particolare dell'**AT1.b** – Via Genova – via Buccari, dell'**AT3** – Viale Lombardia – via Rubens – via Cimabue e dell'**ARU14** – Cascina giardino dovrà essere sviluppata **conformemente al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica**, in quanto trattasi di aree limitrofe a corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica (RIB);
- in riferimento al tema "**sistema viabilità**", considerato anzitutto che le banchine e le alzaie di pertinenza del RIB rappresentano pertinenze idrauliche, ossia beni strumentali propedeutici alla gestione e manutenzione dei canali, si evidenzia che le stesse **non possono essere classificate come "piste ciclopedonali" ma piuttosto "strade alzaie di servizio"**, su cui è permesso il transito come da **regolamento succitato di Polizia Idraulica**;
- nella progettazione del piano dovrà essere **rispettata l'osservanza delle fasce di rispetto** e della funzione primaria delle alzaie al fine di preservare gli spazi di manutenzione e gestione delle sponde e dell'alveo dei canali, a garanzia della sicurezza idraulica e del corretto deflusso idrico della risorsa irrigua;
- relativamente agli interventi di piantumazione lungo il RIB, **si ottemperi a quanto stabilito dall'art. 32 comma 7 lettera C del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica**, in conformità al disposto del comma 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

2. ATS Milano – Città Metropolitana (prot. 26173 del 08/09/2025)

Rispetto a possibili profili di interesse per la Variante, il contributo di ATS Milano – Città Metropolitana chiede:

a) Rapporto Ambientale:

- non sono presenti profili/richieste di modifica del Rapporto Ambientale, eccettuata la considerazione in merito all'assenza di schede di valutazione di 10 ARU individuati dalla cartografia di piano (tema ripreso nel punto successivo di questa sintesi – ndr);

b) Variante al PGT relativa al **Nuovo Documento di Piano** e conseguenti modifiche al Piano delle Regole e Piano dei servizi

1. il contributo accoglie **favorevolmente l'azione di riduzione del Consumo di suolo** messa in atto dall'AC; il parere rileva, tuttavia, che alcuni Ambiti di Trasformazione/Rigenerazione (AT1.b, AT3 e ARU2) ricadono su aree totalmente o parzialmente verdi/agricole, che comportano quindi un effettivo consumo di suolo; poi, *nel RA non vengono riportate le schede di dettaglio degli altri 10 ARU individuati e dei Piani Attuativi vigenti rappresentati nella tavola PR04_Carta di verifica del consumo di suolo; a valle di considerazioni sullo stato di attuazione del PGT vigente e dei fabbisogni sottesi all'assenza di attuazione, al fine di limitare il consumo di suolo effettivo e di qualità e di contenere i sottesi effetti sanitari e ambientali il contributo suggerisce una verifica della reale attuale necessità degli ambiti individuati, anche alla luce delle nuove esigenze territoriali (es. disponibilità di risorse, andamento demografico, ecc.), valutando le alternative possibili alle previsioni in programma (per esempio optando per una rinaturalizzazione/rinverdimento delle zone interessate, alla creazione di parchi, giardini,*

- ecc.) anche in termini localizzativi in favore di aree già antropizzate e/o degradate;
2. per tutti gli Ambiti di Trasformazione, di Rigenerazione e per i Piani attuativi il contributo ritiene che **in fase attuativa** dovranno essere analizzati i **potenziali impatti sanitari** valutando l'esposizione della popolazione ad eventuali fattori di rischio, utilizzando criteri di Urban Health oltre che i dettami della normativa vigente.
Poi, in sintesi:
 - b. *i diversi ambiti dovranno essere **progettati e attuati** con l'**obiettivo di evitare**, ove possibile **la frammentazione del territorio**, in armonia con il contesto del PLIS dei Mulini e degli agro-ecosistemi presenti nelle aree interessate valutando inoltre ... gli eventuali risvolti sfavorevoli generati sulle biocenosi ivi presenti;*
 - c. *dovranno inoltre essere attuate (sempre per i diversi ambiti di cui sopra) **adeguate opere mitigative**, potenziando se possibile quanto già previsto ... A tal proposito il parere raccomanda di affrontare nel dettaglio anche la tematica del verde e della sua fruibilità...*
 - d. *per quanto riguarda il cambiamento climatico il contributo rimanda a quanto già espresso in sede di 1^ conferenza di VAS;*
 - e. *per ogni ambito dovrà essere svolto un focus sull'**adeguatezza delle connessioni viarie e ciclopedonali ai principali nodi di interconnessione esistenti e di previsione**, oltre che sulla loro sicurezza... .*
 3. con specifico riferimento agli Ambiti di Trasformazione **AT1.a** e **AT1.b** e all'Ambito di Rigenerazione **ARU2**, il contributo ritiene che, *vista la vicinanza di recettori residenziali, al fine di assicurare la compatibilità delle attività in previsione (oggi non definite in virtù del principio di indifferenza funzionale) nelle future fasi procedurali dovranno essere valutati nel dettaglio i potenziali impatti indotti dalle nuove previsioni così da selezionare funzioni idonee alla realtà in cui queste si inseriscono ed escludere eventuali effetti indotti sulla salute della popolazione ivi presente* richiamando poi la necessità delle opportune misure mitigative già segnalate in via generale nella parte precedente del contributo.
 4. con specifico riferimento all'Ambito di Trasformazione **AT3**, il parere ritiene che, *vista la vocazione agricola/verde del terreno comporti, di fatto, un consumo di suolo di qualità.* Anche per questo ambito il contributo richiamando poi la necessità delle opportune misure mitigative già segnalate in via generale nella parte precedente del contributo;
 5. con specifico riferimento all'Ambito di Rigenerazione **ARU1**, salve le considerazioni già esposte in via generale e per i precedenti ambiti il contributo ritiene che, data la vocazione pregressa produttiva/industriale, ritiene che **un insediamento di nuove strutture residenziali non appare adatto** e suggerisce di prevedere una funzione in armonia con il contesto urbanistico esistente. Anche per questo ambito il contributo richiamando poi la necessità delle opportune misure mitigative già segnalate in via generale nella parte precedente del contributo;
 6. con specifico riferimento all'Ambito di Rigenerazione **ARU14**, salve le considerazioni già esposte in via generale e per i precedenti ambiti il contributo ritiene che, *essendo l'area inserita nel tessuto agricolo della città, esterna all'ambiente urbano*, si deve anche in questo caso *selezionare, nelle fasi attuative, un insieme di funzioni compatibili con il contesto in cui si inserisce, auspicando che le funzioni scelte per la riqualificazione dell'area convergano verso soluzioni in armonia con la natura agricola del territorio* e che le opere mitigative siano opportunamente progettate, al fine di valorizzare gli agro-sistemi in cui questo si inserisce.

Il parere, poi, argomenta in via generale sui principi di una corretta articolazione del piano urbanistico comunale in tema di tutela di attività sensibili (ospedali, scuole, comunità, ecc.), di

stato dei servizi essenziali e dei servizi di prossimità, valutando possibili incentivazioni per il commercio di vicinato, valutando anche temi relativi al mix funzionale e sociale, considerando ad esempio, **l'integrazione di funzioni diverse e compatibili in aree di espansione**, il mantenimento di una quota residenziale accessibile a ceti a basso reddito, e così via. Il contribuente ritiene poi che dovrebbero essere intraprese azioni per trattare la **criticità rappresentata da edifici industriali/terziari/agricoli dismessi**.

Ulteriormente e nello specifico, il contribuente evidenzia poi i seguenti temi:

- necessità di revisione dell'art. 15 relativamente alla **Fascia di rispetto Cimiteriale**, con una specifica formulazione aderente all'art. 338 del TU.SS.LL. 27/07/1934 n° 1265;
- necessità di revisionare i contenuti dell'**Allegato A** relativamente alla definizione relativa alle **Distanze dei fabbricati (Df)**, il cui contenuto deve essere aggiornato e allineato ai contenuti del Regolamento Locale di Igiene Comunale;
- necessità di revisionare la **voce 9) Superficie permeabile** delle note esplicative delle Definizioni uniformi, che appare in contrasto con l'**art. 3.3.6 del Regolamento Locale di Igiene**.

3. Mezzanzanica Spa (prot. 26058 del 05/09/2025)

Il contribuente non riguarda il Rapporto Ambientale o le ricadute ambientali della Variante al PGT relativa al *Nuovo Documento di Piano e conseguenti modifiche al Piano delle Regole e Piano dei servizi* e messa a disposizione, ma unicamente la richiesta di modifica della disciplina urbanistica di un'area di proprietà.

Nello specifico il contribuente si riferisce ad un'area di proprietà della società scrivente, localizzata sulla strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente, a sud di Viale Lombardia (SP109), utilizzata sin dal 24 febbraio 2000 quale impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, giusto provvedimento autorizzativo regionale del 24 febbraio 2000 (poi *ritualmente* rinnovato dalla Provincia di Milano nel 2005, nel 2009 e nel 2019, con durata dell'autorizzazione sino all'anno 2029). Il contribuente segnala inoltre che l'impianto è stato ampliato nel 2004 con annessa costruzione di un fabbricato avente una superficie di 1.800 mq, giusta autorizzazione provinciale n°1891 del 12 luglio 2004. La società scrivente evidenzia che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva è stata.

Il contribuente richiama poi istanze di SUAP avviate nell'anno 2013 volte ad ampliare il capannone esistente (di 1.800 mq) *sino ad una superficie complessiva di 7.000 mq rispetto a quanto autorizzato (1.800 mq)*.

Da quanto desumibile dal contribuente pervenuto, l'area su cui avviene l'attività di recupero e trattamento rifiuti non pericolosi e progressivamente autorizzata da Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano copre una superficie di 34.500 mq circa.

La Società scrivente contesta, nel merito, che le aree interessate dalle attività autorizzate di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sono state classificate, dal PGT messo a disposizione per la VAS, come "tessuto agricolo", mentre avrebbero dovuto essere classificate come aree destinate a insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

CONSIDERATO, quanto segue rispetto ai contributi pervenuti:

1. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (prot. 26001 del 05/09/2025)

a) Rapporto ambientale

Il contributo non riguarda il Rapporto Ambientale

b) Variante al PGT relativa al **Nuovo Documento di Piano** e conseguenti modifiche al Piano delle Regole e Piano dei servizi

Valuti l’Autorità procedente se i richiami regolamentari e normativi richiamati dal parere necessitano, per quanto eventualmente non già assolto, di un recepimento nel PGT o se attengono alla fase gestionale del piano.

2. ATS Milano – Città Metropolitana (prot. 26173 del 08/09/2025)

a) Rapporto ambientale

L’assenza di schede di valutazione di 10 ARU individuati dalla cartografia di piano è da ricondursi a quanto argomentato nel paragrafo 11.1 del Rapporto Ambientale, trattandosi di ambiti non oggetto di ripianificazione, i cui contenuti si ripropongono nel seguito per stralcio:

*Con riferimento alle finalità della VAS, alle sue modalità di svolgimento nonché agli aspetti procedurali ad essa sottesi, è importante richiamare il principio di non duplicazione delle valutazioni di cui all’art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, **comma 4 e 13, comma 4, del D.Lgs. 152/06** come corretto dal D.Lgs. 04/08; tali riferimenti normativi e regolamentari stabiliscono che **“la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.** In termini pratici, ciò significa che il Rapporto Ambientale di VAS della Variante non ripete valutazioni già svolte nella VAS del PGT vigente, per aspetti rimasti sostanzialmente immutati, ma si concentra solo sulle modifiche introdotte.*

*Pertanto, la valutazione di sostenibilità della Variante **evita atteggiamenti rifondativi delle valutazioni già effettuate e condivise nel precedente processo di VAS del PGT vigente e concentra l’attenzione solo sulle considerazioni ambientali sottese alle modifiche introdotte dalla Variante al PGT rispetto al PGT vigente.***

*Per tale ragione la valutazione di sostenibilità della Variante non entra nel merito di considerazioni già effettuate e condivise nel precedente processo e concentra attenzione solo sugli aspetti ambientali potenzialmente coinvolti dalle proposte di modifica in atto. Questo anche in rispondenza del fatto che la Variante, pur aggiornando la lettura del sistema territoriale locale (urbano, rurale e naturale), **riconferma l’impianto originario e si pone in continuità con gli obiettivi e con gli elementi di struttura identificati dal PGT 2020**, riconducibili alla conformazione del tessuto urbano consolidato e degli ambiti appartenenti al sistema paesaggistico ambientale, alle vocazioni di fondo, ai ruoli assunti e alle reciproche relazioni entro il contesto di riferimento.*

Richiamato quanto sopra, **non si ritiene, pertanto, di dover disporre l’integrazione del Rapporto Ambientale** sullo specifico aspetto segnalato dal contributo.

b) Variante al PGT relativa al **Nuovo Documento di Piano** e conseguenti modifiche al Piano delle Regole e Piano dei servizi

1. **preso atto dell’accoglimento favorevole dell’azione di riduzione del Consumo di suolo** messa in atto dall’AC, i temi posti hanno natura prevalentemente urbanistica. Ciò detto si evidenzia, però, che in diversi casi quanto argomentato dal contributo sembra assumere un carattere di principio (quindi di carattere generale, non incidenti sulle

valutazioni condotte nel Rapporto Ambientale) e non di valutazione specifica, pur elencando puntualmente diversi ambiti del PGT; ciò determina, in alcuni casi, delle apparenti incongruenze del contributo, come ad esempio il considerare l'AT1.b e l'ARU2 come ambiti comportanti consumo di suolo per il semplice fatto che sono presenti, al loro interno, alcune porzioni di aree verdi. Tuttavia, nella scheda dell'Ambito ATI1.b le aree a verde esistenti sono individuate come **area a verde da valorizzare** o **area a verde pubblico**; per l'ARU 2 si tratta dell'area pertinenziale di un insediamento produttivo che potrebbe essere utilizzato tal quale senza l'apporto di nessun contributo in sede di PGT. Per quanto riguarda la necessità di una *verifica della reale attuale necessità degli ambiti individuati, anche alla luce delle nuove esigenze territoriali (es. disponibilità di risorse, andamento demografico, ecc.), valutando le alternative possibili alle previsioni in programma (per esempio optando per una rinaturalizzazione/rinverdimento delle zone interessate, alla creazione di parchi, giardini, ecc.) anche in termini localizzativi in favore di aree già antropizzate e/o degradate*, si evidenzia che la Variante per il Nuovo Documento di Piano ha effettuato le opportune valutazioni di stima del fabbisogno (almeno residenziale).

Si ritiene che le argomentazioni del contributo attengano più all'impostazione del piano che non a specifiche richieste di approfondimento delle valutazioni del Rapporto Ambientale. La valutazione di tali argomentazioni deve essere pertanto demandata alle autorità procedente e proponente, in merito all'eventuale opportunità di modifica dei contenuti del piano, non ravvisandosi tra gli argomenti indicati elementi di contrasto con quanto contenuto e valutato nel Rapporto Ambientale.

2. anche le **considerazioni proposte sui singoli ambiti** sembrano assumere un carattere generale, pur se nelle intenzioni riferite a singoli ambiti.

Ad esempio, con riferimento alla supposta **generalizzata indifferenza funzionale** si richiama, come già fatto nel Rapporto Ambientale, che in realtà tale principio è già stato declinato in modo specifico dal piano messo a disposizione della VAS, che proprio in riferimento alla collocazione dei diversi ambiti prevede l'esclusione o meno (ambito per ambito) di specifiche funzioni (anche con l'eliminazione di alcune funzioni che erano ammesse dal PGT vigente; ad esempio, in alcuni ambiti sono state escluse, dalla variante, funzioni logistiche e industriali pesanti prima ammesse, proprio per garantire la compatibilità con i tessuti residenziali o gli altri elementi territoriali limitrofi); ciò proprio al fine di evitare usi impropri e incoerenti con il contesto in cui si collocano le diverse aree oggetto di previsione.

Allo stesso modo possono considerarsi di principio (quindi di carattere generale, non incidenti sulle valutazioni del Rapporto Ambientale):

- l'invito a **evitare, ove possibile la frammentazione del territorio**, in quanto nessuna delle previsioni del PGT determina la frammentazione territoriale, essendo tutte in corrispondenza di tessuti già edificati o al più (AT 3) in contesti e porosità di frangia urbana;
- l'invito a **realizzare adeguate opere mitigative potenziando se possibile quanto già previsto**; tale affermazione può considerarsi di principio perché non entra nel merito di quanto previsto dal piano e del perché o come si potrebbero potenziare, ambito per ambito, le mitigazioni già ivi previste;
- il ripetuto invito a valutare (**in sede attuativa e non in questa fase** – ndr) gli impatti sanitari, senza considerare il carattere corrente di diverse previsioni (ad

esempio le previsioni di riconversione residenziale di aree all'interno di tessuti residenziali) e che, per alcune funzioni (vedasi commercio in MSV o GSV o per gli insediamenti logistici), la valutazione di tali impatti fa già parte di quanto dovuto nei successivi procedimenti autorizzativi.

Si ritiene, pertanto, che anche tali argomentazioni attengano più all'impostazione del piano che non ai contenuti e alle valutazioni del Rapporto Ambientale. Non ravvisandosi tra gli argomenti indicati elementi di contrasto con quanto contenuto e valutato nel Rapporto Ambientale, sono pertanto demandate a considerazioni delle autorità procedente e proponente in merito all'eventuale opportunità/necessità di modifica dei contenuti del piano.

3. Ulteriormente **si ritiene di dover demandare a valutazioni proprie dell'Autorità procedente ogni considerazione**, di carattere prettamente urbanistico, regolamentare o normativo, anche in merito all'**eventuale necessità di revisione/integrazione** della normativa della *Fascia di rispetto Cimiteriale*, delle definizioni relative alle *Distanze dei fabbricati (Df)* o della definizione di *Superficie permeabile*.

Valuti quindi l'Autorità procedente l'eventuale opportunità di implementare il piano rispetto ai temi posti dal contributo.

3. Mezzanzanica Spa (prot. 26058 del 05/09/2025)

Si prende atto che i contenuti del contributo si riferiscono alla classificazione urbanistica operata dalle tavole del PGT e non ai contenuti del Rapporto Ambientale di VAS (di cui sono richiamati unicamente elementi ricognitivi contenuti nello stesso RA).

Il tema posto ha pertanto natura prettamente urbanistica e non ambientale.

A mero titolo collaborativo con l'Autorità procedente si evidenzia che lo stesso contributo conferma che l'attività di recupero dei rifiuti oggetto del contributo è autorizzata in via temporanea e non definitiva dalla Città Metropolitana di Milano, con decadenza dell'autorizzazione in corso nel 2029. Come connaturato a questo tipo di attività, l'autorizzazione temporanea è sempre subordinata al ripristino dello stato dei luoghi alla fine del periodo autorizzato (salvo proroghe o rinnovi dell'autorizzazione); tema solitamente oggetto anche di apposite garanzie finanziarie allegate all'autorizzazione.

In relazione a quanto sopra e sempre in via collaborativa si evidenzia nel merito:

- che l'attuale procedura riguarda il Nuovo Documento di Piano e non i contenuti del Piano delle regole (cui si riferisce il contributo), se non per quanto conseguente alle modifiche del DdP; quanto richiesto, pertanto, sarebbe estraneo alla presente procedura;
- che a prescindere dalla classificazione, nella Carta del Consumo di suolo dello stato di fatto al 2014, alla data della Variante in itinere, dell'area in oggetto, essa dovrebbe comunque essere evidenziata come *le porzioni di territorio interessate da **autorizzazione di carattere temporaneo** riferite ad attività extra agricole* in virtù di quanto indicato al paragrafo 4.2 - Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto del fascicolo Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14.

Ne deriverebbe che una riclassificazione, negli atti del PGT, dell'area come insediamento

produttivo determinerebbe la cessazione del carattere temporaneo dell'attività in corso e il consolidamento a carattere permanente, quale scelta del piano, di un insediamento produttivo ora autorizzato solo in via temporanea; pertanto una tale riclassificazione determinerebbe, dal punto di vista "formale", un corrispondente incremento del consumo di suolo generato dalla stessa Variante al PGT relativa al *Nuovo Documento di Piano, con eventuale e conseguente modifica del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT)*.

L'accoglimento della richiesta determinerebbe, quindi, un incremento di alcuni ettari di suolo urbanizzato, incidendo così negativamente sul Bilancio Ecologico del Suolo (BES) o sulla Soglia di riduzione del Consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/14 dichiarati dalla Variante.

In ogni caso, trattandosi di temi prettamente urbanistici, si demanda a valutazioni dell'**"Autorità procedente se quanto richiesto possa o debba essere accolto, evidenziando la necessità, nel caso di accoglimento, di riavviare il procedimento di VAS stante gli innegabili e rilevanti profili di modifica delle quantità di riduzione del Consumo di suolo dichiarati negli atti messi a disposizione.**

DATO ATTO che a seguito di parere positivo della **Città Metropolitana di Milano** (prot. 22976 in data 30/07/2025) senza prescrizioni in ordine alla *Verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale riguardante il recepimento delle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.)*, può considerarsi **conclusa positivamente la procedura di V.Inc.A.**

CONSIDERATO QUANTO SOPRA

DECRETA

di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della LR 12/2005, della D.C.R. 351/2007 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modifiche e integrazioni, **PARERE POSITIVO E FAVOREVOLE** circa la compatibilità ambientale della Variante generale PGT.

Parabiago, 01/10/2025

L'Autorità Competente per la VAS
Il responsabile Ufficio Ecologia
Dott. Raul Dal Santo

L'Autorità Procedente per la VAS
Il Dirigente Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Vito Marchetti

